



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E METALLI PREZIOSI.

All'Organismo
Eurofins Product Testing Italy S.r.l.
Via Cuorgnè, 21
10156 Torino (TO)

PEC: eurofinstech@legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione Decreto di rinnovo autorizzazione alla certificazione CE,
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 D.P.I.

Si trasmette in allegato, per posta elettronica certificata, il provvedimento in oggetto per l'espletamento delle attività dei compiti di valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 D.P.I.

Si comunica al riguardo che tale provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sarà pubblicato e pertanto consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it) Sezione "Mercato", area "Normativa Tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo "Consulta la banca dati".

Il medesimo decreto sarà notificato presso la Commissione Europea mediante il sistema informativo NANDO.

Allegati:

- Decreto di rinnovo autorizzazione

Il Dirigente
(Ing. Daniela La Marra)

SDG/



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)*”;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, con sede legale in Via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino (TO), emanato in data 8 luglio 2020 da questa Direzione Generale con **scadenza 19 giugno 2024**;

CONSIDERATO che l’Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0119PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **19 giugno 2024**;

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

ACQUISITA la Delibera del 28 febbraio 2024 (DC2024UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 0061034 del 4 marzo 2024, con la quale è stato **rinnovato lo scopo di accreditamento** riportato nel certificato di accreditamento n. **0119PRD** in scadenza il **19 giugno 2028**, a favore della società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 - D.P.I.-;

ACQUISITA, inoltre, la comunicazione del 13 marzo 2024 (DC2024UTL015) Prot DGCM 074159 del 14/03/2024. con la quale Accredia ha specificato lo scopo oggetto di Rinnovo dell'Accreditamento emesso nello Schema PRD per l'inserimento sul sistema NANDO a favore dell'Organismo **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, con riferimento al Regolamento 2016/425 D.P.I.;

ACQUISITA l'istanza n. 03714 del 15/05/2024, con la quale l'Organismo **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, ha chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

VISTO che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante *“individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato

dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 2 maggio 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28/01/2022;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 2 maggio 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale del 28/01/2022;

DECRETANO

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 febbraio 2017, la società **Eurofins Product Testing Italy S.r.l.**, (P.IVA 01449620010), con sede legale e operativa in Via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino (TO), è **autorizzata** ad effettuare l'attività di certificazione per lo svolgimento dei compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0119PRD** con **scadenza 19/06/2028**:

Regolamento (UE) 2016/425

Allegato II: Requisiti essenziali di salute e sicurezza

PRODOTTI	PROCEDURE di valutazione della conformità	ALLEGATI
• Dispositivo per la protezione per l'udito • Dispositivo per la protezione del sistema respiratorio	Esame UE del tipo; Controllo sul prodotto a intervalli casuali; Garanzia qualità del processo di produzione ;	Allegato V Modulo B Allegato VII Modulo C2 Allegato VIII Modulo D

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ed è notificata alla commissione Europea

L'autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:

- Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0119PRD** con scadenza **19 giugno 2028**.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and*

Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, Direzione Generale Consumatori e Mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587Data:
05/06/2024 14:13:47

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(*Dr. Gennaro Gaddi*)



Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
Data: 2024.06.06 15:06:41
+02'00'